



ORDINANZA N. 88 DEL 30 SETTEMBRE 2025

Disciplina deli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art.86 del T.U.L.P.S. e degli orari di funzionamento e spegnimento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione.

IL SINDACO**PREMESSO CHE:**

Il report d'analisi *“usi e costumi del gioco d’azzardo - Report finale Mappatura dell’offerta di gioco e analisi dei questionari somministrati alla popolazione giovanile di Monza e Brianza a cura del C.S.V. di Monza Rete Contro l’Azzardo”*, evidenza che il disturbo da gioco d’azzardo è una problematica ampiamente dimostrata a livello scientifico ma anche come il fenomeno sia fortemente sottostimato se si prendono in considerazione i dati riferiti ai pazienti presi in carico dai SerD;

I dati raccolti tramite l'applicativo S.M.A.R.T. (applicativo ufficiale di supporto al monitoraggio e all'analisi della raccolta territoriale del gioco fisico, nonché di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, comma 569, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, degli orari di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S) evidenziano come nel nostro comune siano presenti numerosi luoghi in cui è possibile praticare il gioco d’azzardo lecito, nonché una spesa complessiva quantificata da gennaio a dicembre 2024 di 30.796.522,91 €. Nello stesso periodo di riferimento, la spesa complessiva del giocato solo con gli apparecchi indicati dall'art 110 c° 6 lettera a e B del TULPS ammonta a 13.257.354,77 €. In particolare, sono funzionanti 6 sale dedicate al gioco con Videolottery e una densità di apparecchi per ogni 1000 abitanti di 3,8. (Dati 2024).

La sindrome da gioco d’azzardo è ormai qualificata dall'organizzazione Mondiale della Sanità come una malattia sociale ed una vera e propria dipendenza, caratterizzata da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere.

In conseguenza dell'aumento di tale patologia tra la popolazione, già nel 2012, con il Decreto-Legge n 158 del 13 settembre, recante *"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute"*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) “con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'organizzazione mondiale della sanità”.



Il Sindaco

Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, in attuazione dell'art. 1, comma 554, della L. 208/2015 sono stati ulteriormente aggiornati i livelli di assistenza (LEA) confermando la sindrome da gioco d'azzardo tra le dipendenze patologiche per le quale approntare strumenti di cura e riabilitazione;

Il Legislatore nazionale è intervenuto più volte con misure dirette a contrastare il diffondersi della patologia legata al gioco d'azzardo, ad esempio con il Decreto-Legge 87/2018 (conv. L. 96/2018), prevedendo, ad esempio, disposizioni a tutela dei minori, nonché il divieto di pubblicizzazione dell'attività di gioco e scommesse. Con l'Intesa raggiunta il 7.09.2017 in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 1, comma 936, della L. 208/2015, al fine anche di raggiungere migliori livelli di tutela della salute pubblica, è stato, tra l'altro, dato atto della necessità di prevedere limiti orari giornalieri alle attività di gioco, fermo restando che le disposizioni previste dall'Intesa non possono considerarsi allo stato direttamente o indirettamente vincolati per gli Enti Locali, stante il mancato recepimento del contenuto dell'Intesa stessa da parte del decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 936, della L. 208/2015, come più volte affermato dalla giurisprudenza anche del Consiglio di Stato (Cons. Stato sent. n. 10581/2023, n. 7873/2023, n. 11426/2022, n. 5233/2020, n. 4496/2020 e n. 4119/2020; T.A.R. Lombardia - Milano n. 665/2021 e n. 148/2022);

La diffusione degli apparecchi di gioco (e con essa le c.d. occasioni di gioco) è uno dei principali fattori di rischio per l'emergere della dipendenza da gioco d'azzardo. Nel nostro comune sono funzionanti n° 289 AWP e n°100 VLT. (Dati 2024).

RITENUTA a tal fine necessaria la previsione di limitazioni degli orari di funzionamento degli apparecchi in oggetto, con l'obiettivo di ridurre i fenomeni di abuso, intervenendo sui momenti della giornata maggiormente rischiosi, in quanto meno soggetti al controllo della comunità, ed in particolare per la popolazione più a rischio, quale quella delle persone prive di occupazione e degli anziani, nell'ottica di evitare, per quanto possibile, l'utilizzo sconsigliato degli apparecchi automatici da gioco in oggetto, pur non rendendo in assoluto inaccessibile il gioco stesso.

VISTA la Legge regionale n. 8 del 21/10/2013 “*Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico*” e successive modifiche, con la quale sono state emanate disposizioni finalizzate alla prevenzione ed al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché al trattamento e recupero delle persone che ne sono affette ed al supporto delle loro famiglie;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014, con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: “*....è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per*



Il Sindaco

esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”;

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato (sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n.

3845 del 27 agosto 2014, con le quali i magistrati hanno: *“....avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all’Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell’art. 50, comma 7, del decreto legislativo n.267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovarne esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute”* ed altresì la pronuncia del medesimo Consiglio di Stato n. 4861 del 22 ottobre 2015 con la quale è stato specificato che *“Sulla base della generale previsione dell’art. 50, comma 7, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e ciò può fare per esigenze di tutela della salute (tra le quali è compresa la esigenza di contrasto alle ludopatie), della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”*;

VISTA la sentenza n. 10581/2023 del Consiglio di Stato, con la quale è stato precisato come *“La giurisprudenza si è, infatti, attestata da tempo sul principio secondo cui la previsione di limitazioni orarie è idoneo strumento di lotta al fenomeno della ludopatia*

(cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 luglio 2023 n. 7345 e 26 agosto 2020 n. 5225).”;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 2497/2024 ove è stato specificato che *“... Come già osservato da questa Sezione (Cons. Stato, sez. V, 8 agosto 2018 n. 4867 cit.) “da tale composito e complesso quadro giuridico emerge non solo e non tanto la legittimazione, ma l’esistenza di un vero e proprio obbligo a porre in essere da parte dell’amministrazione, nel caso di specie quella comunale, interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco, ispirati per un verso alla tutela della salute, che rischia di essere gravemente compromessa per i cittadini che siano giocatori e quindi clienti delle sale gioco, per altro verso al principio di precauzione, citato nell’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il cui scopo è garantire un alto livello di protezione dell’ambiente grazie a precise prese di posizione preventive in caso di rischio, ma il cui campo di applicazione è molto più vasto e si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale. L’assioma fondamentale di tale ultimo principio è che nell’ipotesi di un rischio potenziale, laddove (come nella specie) vi sia un’identificazione degli effetti potenzialmente negativi di un’attività (come nella specie risulta dallo stesso decreto Balduzzi) e vi sia stata una valutazione dei dati scientifici disponibili, è d’obbligo predisporre tutte le misure per minimizzare (o azzerare, ove possibile) il rischio preso in considerazione, pur sempre nel rispetto del principio di proporzionalità e di contemperamento degli interessi coinvolti”. Peraltro la sezione ha del pari osservato (Cons. Stato, sez. V, 26 agosto 2020 n. 5226) come le Amministrazioni con l’adozione di ordinanze analoghe a quella qui*



in esame, abbiano realizzato un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l'interesse pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un'illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresca il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie (Cons. Stato, sez. V, 8 agosto 2018, n. 4867) e che, anche alla luce delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea nel settore dell'esercizio dell'attività imprenditoriale del gioco lecito, le esigenze di tutela della salute vengono ritenute del tutto prevalenti rispetto a quelle economiche (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 agosto 2018, n. 4867 cit; id., 6 settembre 2018, n. 5237; sez. VI, 11 marzo 2019, n. 1618),";

VISTA la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, in particolare la sentenza

n. 1933 del 28.09.2018, richiamata dai T.A.R., tra i quali il T.A.R. Lombardia - Milano nella sent. n. 8 del 4.03.2021, con la quale è stato affermato che “*Il comune può legittimamente prevedere che, in caso di reiterata violazione della disciplina sindacale sugli orari di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, si applichi la misura restrittiva della sospensione dell'attività per un tempo ragionevole, adeguato e idoneo.*”

CONSIDERATO che, sempre in base alla giurisprudenza del Consiglio di Stato “*Deve dunque riconoscersi la necessità, sotto il profilo logico - sistematico, che la reiterata violazione*

della disciplina sindacale degli orari di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi con vincite in danaro, sia accompagnata da una misura ulteriore e diversa dalla sanzione pecuniaria: una misura, cioè, di cura diretta dell'interesse pubblico, che prescinda dal soggetto e che guardi all'oggettività, e che vada ad incidere

direttamente e immediatamente sull'attività (del gioco e del funzionamento degli apparecchi di gioco), sospendendola per un tempo ragionevole, adeguato e idoneo. Una tale misura - che a ben vedere esprime un potere di amministrazione attiva perché è a cura diretta e immediata dei detti interessi della collettività prima ancora che a retribuzione di una condotta individuale che li lede - ben può dalla discrezionalità comunale essere individuata, come avvenuto nel caso di specie, nella preannunciata sospensione dell'attività per un periodo massimo di cinque giorni, tempo che risulta significativo, adeguato e proporzionato, idoneo ad un tempo a garantire un reale effetto di deterrenza ed il carattere di afflittività contemperando in modo non irragionevole l'interesse sanzionatorio dell'autorità sindacale ed il principio della libertà d'iniziativa economica” (Cons. Stato sent. n. 1933/2018) rinvenendo nel disposto degli articoli 9 e 10 del R.D. 773/1931 la relativa base giuridica. Pertanto, al fine di rendere effettive ed efficaci le limitazioni previste dalla presente ordinanza, si ritiene necessario prevedere che in caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente ordinanza venga disposta, ai sensi dell'art. 10 del R.D. 773/1931, la sospensione dell'attività di gioco.



Il Sindaco

Ritenuto opportuno e urgente tutelare le fasce psicologicamente più deboli della popolazione rispetto ai pericoli di disagio, personale e sociale, insiti nella patologia del gioco d'azzardo compulsivo mediante l'adozione di un'ordinanza sindacale che disponga limiti di orario di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati nelle tipologie di esercizi autorizzati ai sensi degli artti 86 e 88 del TULPS, R.D. 773/1931;

Visto l'art. 50 del Dlgs 18.8.2000 n. 267 il quale stabilisce che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

Visto il R.D. n. 773 del 18/06/1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e in particolare l'art. 110; Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 "*Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici*" Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/07/2011 "*Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS*";

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*" Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che recita "*il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti*".

Visto il regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo, approvato con DC.C. n.76 DEL 02/07/2018, in esecuzione del quale viene adottata la presente ordinanza.

Preso atto che il regolamento citato dispone all'art. 6 che l'orario di apertura delle sale dedicate al gioco nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco siano stabiliti dal sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 della legge 267/2000.

Viste le motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato n° 1418/ 2020 che ha annullato l'Ordinanza n°211/2018.



Il Sindaco

Rilevato che dai dati ufficiali del SERD- ASST - MONZA nell'anno 2024 le persone assistite e affette da patologia da gioco d'azzardo nella provincia di Monza Brianza sono 230, con un trend costante degli ultimi tre anni. In particolare, le persone residenti a Monza assistite dai medesimi servizi SERD sono 44.

Rilevato altresì che la specifica dei residenti a Monza in cura al servizio dipendenze sono in costante aumento, escludendo il periodo della pandemia durante il quale per diverso tempo il gioco fisico lecito è stato inibito, e che i dati ufficiali del SERD- ASST - MONZA nell'ultimo quinquennio sono i seguenti: Anno 2020 n.29 pazienti, anno 2021 n.33 pazienti, anno 2022 n.26 pazienti, anno 2023 n.28 pazienti.

Preso atto che in data 07/07/2025 è stato trasmesso alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative l'avvio del procedimento finalizzato alla regolamentazione degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro nel Comune di Monza senza ricevere osservazioni.

Preso atto delle osservazioni formulate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Evidenziato che, nel territorio della città di Monza, tutte le strutture nelle quali sono installati apparecchi per il gioco con vincita in denaro risultano chiuse - o comunque in fase di chiusura - alle ore 2:00;

Rilevato che lo spegnimento degli apparecchi da gioco nella fascia oraria compresa tra le ore 8:30 e le ore 9:00, in ragione della sua estrema brevità, rende di fatto impossibile l'effettiva verifica e il controllo sulle attività di gioco;

Vista la sentenza *del Consiglio di Stato 5233/2020*,

“ l'interesse economico dell'Erario non è prevalente rispetto alla tutela della salute, anzi: “è la garanzia dei diritti incomprimibili (come quello alla salute) ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione” (dalla sentenza 275/2016 della Corte costituzionale). La finalità complessiva dell'Ordinanza è di tipo preventivo, anche a tutela delle fasce giovanili della popolazione (che si ritiene siano ragionevolmente impegnate in altre attività nelle fasce di apertura) e una simile misura non è “fungibile rispetto alle altre previste a livello nazionale e regionale.....”

Esaminate le sentenze n°: TAR Lazio 750/2019, Consiglio di Stato 4125/2020; TAR Lazio 12322/2018, Consiglio di Stato 4123/2020; TAR Lazio 12320/2018, Consiglio di Stato 4122/2020; TAR Lazio 2553/2019, Consiglio di Stato 4121/2020; TAR Lazio 1414/2019, Consiglio di Stato 4119/2020; TAR Lazio 1408/2019, Consiglio di Stato 4096/2020.

Valutate le osservazioni che l'Agenzia Dogane e Monopoli ha trasmesso con atto n° 0546919 al Comune di Monza il 20 Agosto 2025.

Sentita la responsabile del servizio SUAP e polizia amministrativa di questo comune.

Sentita altresì la dirigente dei servizi sociali e del settore partecipazioni politiche abitative e sport.



Il Sindaco

Acquisiti i dati del “SerD” di Monza il servizio ambulatoriale che si occupa di prevenzione, trattamento e riabilitazione di persone con uso problematico, abuso e dipendenza dal Gioco d’Azzardo Patologico.

ORDINA

Il funzionamento e l'esercizio di apparecchi e congegni automatici da gioco disciplinati all'art. 110 comma 6, del R.D. 773/1931 presenti in esercizi autorizzati ex art. 86 ed esercizi autorizzati ex art. 88 T.U.L.P.S, vengano interrotti su tutto il territorio comunale nelle seguenti fasce orarie: **dalle ore 7.30 alle ore 09.30, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 19 alle ore 21 di tutti i giorni, festivi compresi;**

Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili;

DISPONE

che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche la seguente disposizione:

- *obbligo di esposizione all'esterno e all'interno del locale di un cartello (di dimensioni minime cm 30x40) indicante l'orario di apertura delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi.*

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del Codice Penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria determinata fino a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n°267 con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i.

In caso di recidiva, si applica, ai sensi dell'art. 10 T.U.L.P.S., la sospensione da uno a cinque giorni dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86 TULPS ovvero del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS collocati in altre tipologie di esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 TULPS. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni della presente ordinanza sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione pecuniaria mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

La a presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on line.

Per l'esecuzione del presente provvedimento si demanda il controllo alle Forze di Polizia e alla Polizia Locale di Monza.



Il Sindaco

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line, il ricorso al T.A.R. per la Regione Lombardia, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line, ricorso al Presidente della Repubblica.

Monza,

IL SINDACO
Paolo Pilotto
(documento firmato digitalmente ai sensi
Del D. lgs. 82/2005)